

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 04497/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4497 del 2020, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Impresa Individuale Azienda Agricola Moschiano Giosuè, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmen Coscia,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante Presidente pro tempore
della Giunta, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosanna Panariello e Beatrice
Dell'Isola dell'Avvocatura Regionale, con domicilio eletto presso la sede dell'Ente
in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81 e domicilio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia;

nei confronti

Azienda Agricola De Donato Federica, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

(quanto al ricorso introduttivo)

- a) del decreto dirigenziale n. 157 del 03.08.2020 della Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, pubblicato sul BURC n. 161 del 10.08.2020, avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020 - misure non connesse alla superficie e/o animali - approvazione graduatoria regionale Progetto Integrato Giovani - Tipologia di intervento 4.1.2 e 6.1.1 – Bando adottato con DRD n. 239 del 13.10.2017 e ss.mm.ii. – pubblicato sul BURC n. 75 del 16.10.2017”, nella parte in cui include la domanda di sostegno presentata dalla impresa ricorrente nell’elenco delle “domande non ammissibili a valutazione”;
- b) del Decreto Regionale Dirigenziale n. 28 del 03.02.2020, avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali: Progetto Integrato Giovani (Tipologia di intervento 4.1.2 e 6.1.1). Presa d’atto dell’approvazione delle graduatorie provinciali provvisorie rettificata (elenco SISMAR) e pubblicazione dell’elenco accorpato”, nella parte in cui la domanda di sostegno dell’impresa ricorrente è stata inserita tra le domande non ammissibili a valutazione;
- c) del Decreto Regionale Dirigenziale n. 130 del 30.09.2019, avente ad oggetto “PSR Campania 2014/2020 – Approvazione graduatoria Progetto Integrato Giovani (Tipologia d’intervento 4.1.2 e Tipologia d’Intervento 6.1.1). Servizio Territoriale Provinciale Avellino” nella parte in cui la domanda di sostegno dell’impresa ricorrente è stata inserita tra le domande non ammissibili a valutazione;
- d) della comunicazione recante prot. 2019.0333588 del 28.05.2019 emessa dalla Regione Campania - UOD di Avellino;
- e) della comunicazione esito della commissione del riesame recante prot. 2020.0340658 del 20.07.2020 emessa dalla Regione Campania - UOD di Avellino;
- f) di tutti gli atti ed i verbali istruttori, allo stato sconosciuti, con i quali la UOD competente ha provveduto all’istruttoria della domanda di sostegno dell’impresa

ricorrente;

g) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi se ed in quanto lesivi dei diritti e degli interessi dell'impresa ricorrente;

nonché per l'accertamento del diritto dell'impresa ricorrente a vedersi inclusa nella graduatoria delle domande ammesse a finanziamento;

(quanto ai motivi aggiunti)

della nota recante prot. 2021.0031132 del 20.01.2021 della Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali UOD 500710 – Servizio Territoriale Provinciale di Avellino, avente ad oggetto “PSR Campania 2014-2020 – Misura PIG Progetto Integrato giovani Tipologia intervento 611/4.1.2 Ditta Moschiano Giosuè Domanda di sostegno 84250147778 Giudizio innanzi il Tar Campania Na Pratica n. 895/2020 Comunicazione esito riesame ai sensi del D.R.D. n. 262 del 18/11/2021.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2021 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall'art. 6, co. 1, lett. e), del D.L. n. 44/2021, e al D.P.C.S. del 28.12.2020 - il dott. Giuseppe Esposito;

Ritenuto che, *prima facie*, il ricorso e i motivi aggiunti appaiono suffragati dall'elemento del *fumus boni iuris*, sembrando ascrivibile ad un'anomalia la discordanza tra la superficie dichiarata di ha 03.81.01 e la superficie riscontrata di ha 01.90.51, che non pare evincibile dai restanti dati del fascicolo aziendale (e che

risulta corretta nelle successive schede di validazione), così da poter formare oggetto di soccorso istruttorio;

Considerato sotto questo profilo che le negative valutazioni in ordine alla non accoglibilità non reggono alle censure di una inadeguata valutazione dell'attendibilità delle controdeduzioni della parte, la quale ha spiegato nella sede procedimentale e giurisdizionale una giustificazione tecnica altrettanto plausibile ed attendibile di quanto asserito dalla commissione incaricata del riesame;

“Ritenuto che, ai fini dell'esercizio di un sindacato giurisdizionale rispondente ai canoni di effettività della tutela ex articolo 6 CEDU ed ex articolo 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, il vaglio in sede processuale deve configurarsi come esteso alla intrinseca attendibilità e correttezza delle asserzioni e valutazioni tecniche delle parti, non potendo arrestarsi ad un'attendibilità privilegiata delle prospettazioni fattuali della Pubblica Amministrazione, la quale deve quindi adempiere ad un onere motivazionale rafforzato in riferimento al piano confutatorio della ricostruzione operata da parte ricorrente, il che nella specie è rimasto carente” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, ord. n. 02406 del 16/12/2020);

Ritenuto che al pregiudizio lamentato può ovviarsi disponendo l'accantonamento delle somme richieste dalla ricorrente sino alla decisione nel merito;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad un solo controinteressato e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione della graduatoria impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame, con riferimento alla posizione reclamata nella graduatoria in base al punteggio richiesto;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i

caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché i numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e dei motivi aggiunti e delle loro conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, dei motivi aggiunti e dei provvedimenti impugnati; (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente, unitamente

all'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- l'Amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e i motivi aggiunti e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dei motivi aggiunti e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e i motivi aggiunti e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso e dei motivi aggiunti sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione al suo difensore della pubblicazione della presente ordinanza

da parte della Segreteria, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 14 dicembre 2021;

Ritenuto equo disporre la compensazione delle spese della presente fase tra le parti costituite, dichiarandole irripetibili nei confronti della controinteressata non costituitasi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza):

- a) accoglie l'istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto dispone l'accantonamento delle somme richieste nella domanda dalla parte ricorrente;
- b) dispone l'integrazione del contraddittorio autorizzando la notifica per pubblici proclami del ricorso e dei motivi aggiunti, con le modalità e nei termini di cui in motivazione;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 14 dicembre 2021;
- d) compensa le spese della fase cautelare tra le parti costituite, dichiarandole irripetibili nei confronti della controinteressata.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2021 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall'art. 6, co. 1, lett. e), del D.L. n. 44/2021, e al D.P.C.S. del 28.12.2020 - con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore

Maria Barbara Cavallo, Consigliere

L'ESTENSORE
Giuseppe Esposito

IL PRESIDENTE
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO